

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017**  
**873/2017/E/EFR**

**ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO PARACONCORDATARIO FORMULATA DA**  
**A.A.M.P.S. – AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

### **VISTI:**

- il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e successive modificazioni (di seguito: legge fallimentare);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017, recante “Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA”
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 settembre 2011, VIS 89/11, recante “Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.a. - ai sensi della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09, sull'impianto di produzione di energia elettrica, alimentato con la frazione secca dei rifiuti solidi urbani, denominato Livorno 2, sito nel comune di Livorno (LI), nella titolarità di A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a.” (di seguito: deliberazione VIS 89/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A, recante “Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA)”;
- la sentenza 1326/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, depositata in Cancelleria in data 22 maggio 2014, formulata a seguito del ricorso proposta da A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. (di seguito: AAMPS o la Società) e concernente il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di prezzo incentivante per la cessione di energia elettrica (di seguito: sentenza 1326/14);

- le lettere di intimazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) datate 22 febbraio 2012 (protocollo Cassa 1306) e 14 maggio 2015 (protocollo Cassa 5574), prodotte nei confronti di AAMPS;
- l'istanza di AAMPS di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, depositata presso il Tribunale di Livorno in data 25 febbraio 2016;
- il provvedimento di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale emesso dal Tribunale di Livorno in data 9 marzo 2017;
- la documentazione prodotta da AAMPS con posta elettronica certificata del 20 novembre 2017 (protocollo Autorità 37731), inclusa la proposta di accordo paraconcordatario;
- la lettera di AAMPS del 29 novembre 2017 (protocollo Autorità 39025).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità opera in stretta collaborazione con la Cassa, sia nell'attività di gestione che nella attività di recupero dei contributi di cui al provvedimento Cip 6/92;
- con la deliberazione VIS 89/11 l'Autorità ha accertato, in esito a verifiche ispettive svolte dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) che una parte dei contributi pubblici di cui ha beneficiato AAMPS, con riferimento all'impianto denominato *Livorno 2*, erano stati indebitamente percepiti e ha, conseguentemente, dato mandato alla Cassa di determinarne l'ammontare e di procedere al loro recupero;
- la Cassa ha attivato le procedure di recupero degli importi indebitamente percepiti con riferimento alla società di cui al precedente alinea, per l'importo di 4.310.755,59 euro;
- la Società ha impugnato la deliberazione VIS 89/11 innanzi al Tar Lombardia che, con sentenza 1326/14, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso;
- a seguito della pronuncia di primo grado, la Cassa ha pertanto rinnovato l'intimazione al versamento della somma di 4.310.755,59 aumentata degli interessi maturati al 30 giugno 2015, per un importo complessivo pari a €4.540.760,96;
- AAMPS ha prodotto domanda di ammissione alla procedura di "*Concordato preventivo con continuità aziendale*" ai sensi della Legge fallimentare, depositata presso il Tribunale di Livorno in data 25 febbraio 2016;
- il Tribunale di Livorno, con provvedimento emesso in data 8 marzo 2017 ha omologato la procedura di "*Concordato preventivo con continuità aziendale*" che prevede l'integrale soddisfazione del credito vantato dall'Autorità, secondo le modalità ivi rappresentate, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, a carico del Commissario giudiziale, della redazione di una relazione semestrale sull'adempimento della proposta concordataria;
- il Commissario giudiziale, nella relazione semestrale redatta in data 13 settembre 2017, ha sottolineato la necessità di formalizzare un accordo con il creditore

finalizzato a certificare le modalità tutte concernenti il pagamento dilazionato (di seguito: accordo paraconcordatario);

- in data 20 novembre 2017, pertanto, AAMPS ha presentato la suddetta proposta di accordo paraconcordatario che, in estrema sintesi, prevede il riconoscimento a favore dell'Autorità dell'importo intimato dalla Cassa (€4.540.760,96) da versare in quattro rate annue costanti (di importo parti a € 1.135.190,00 ciascuna), la prima entro il giorno 8 marzo 2018;
- dalla documentazione acquisita, peraltro, emerge che il Piano omologato dal Giudice non imputa correttamente il suddetto credito all'Autorità, ma cumula tale importo nell'ambito del credito riconosciuto al GSE; come chiarito da AAMPS con la citata nota in data 29 novembre 2017, si tratta di un mero errore materiale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate è finanziata tramite la componente A3 delle tariffe di distribuzione elettrica;
- la componente tariffaria A3 è pagata da tutti i clienti finali del settore elettrico tramite una apposita voce inserita in bolletta: i relativi importi sono raccolti dai distributori e da questi versati periodicamente alla Cassa all'interno del cd. *Conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate*, istituito dall'Autorità presso la Cassa e da quest'ultima gestito per conto dell'Autorità;
- tra i fini che la legge 481/95 assegna all'Autorità vi è quello di promuovere “*la tutela degli interessi degli utenti e consumatori*”;
- la verifica della corretta erogazione dei contributi di cui al provvedimento Cip 6/92, nonché la ripetizione di quelli indebitamente percepiti rispondono alla suddetta finalità, in quanto si traducono in una riduzione degli oneri generali di sistema gravanti sui clienti finali di elettricità e dunque in una riduzione degli importi da versare in bolletta tramite la componente tariffaria A3;
- l'Autorità agisce, pertanto, come soggetto titolare del relativo credito, a vantaggio dei clienti finali del mercato elettrico.

**RITENUTO CHE:**

- sebbene la proposta di accordo paraconcordatario comporti il riconoscimento a favore dell'Autorità di una sola quota degli interessi dovuti da AAMPS (maturati fino al 30 giugno 2015), e una dilazione di pagamento, tuttavia, tale proposta, riconoscendo all'Autorità l'importo complessivo, comprensivo dei contributi Cip 6/92 indebitamente percepiti (oltre agli interessi maturati sino al 30 giugno 2015), risulti la migliore tutela possibile per gli interessi erariali, se si considera la condizione in cui versa la Società;
- sia peraltro necessario rettificare gli atti omologati con riferimento all'esatta imputazione del credito vantato dall'Autorità; ciò all'evidente fine di avere chiarezza

nella definizione della posizione di quest'ultima nei rapporti con gli altri creditori coinvolti nella procedura concorsuale;

- in conseguenza di quanto sopra, sia opportuno aderire alla proposta di accordo paraconcordatario presentata da AAMPS, condizionando però l'efficacia di tale adesione all'effettiva rettifica dell'imputazione del sopra citato credito all'Autorità, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione del progetto di riparto, del relativo Piano di concordato di cui al provvedimento di omologazione

### **DELIBERA**

1. di aderire, al verificarsi della condizione di cui al successivo punto 2 entro il termine di cui al successivo punto 3, alla proposta di accordo paraconcordatario in adesione al Piano di concordato di cui al provvedimento di omologazione del Tribunale di Livorno della procedura di *Concordato preventivo con continuità aziendale*, per l'importo di 4.540.760,96 euro (quattromilionicinquecentoquarantamilasettecentosessanta/96), riferita ai contributi Cip 6/92, indebitamente percepiti da A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a.;
2. di condizionare l'efficacia dell'adesione di cui al precedente punto 1 alla formalizzazione della corretta imputazione, mediante rettifica del citato Piano omologato, del credito nei confronti dell'Autorità, nei termini di cui in motivazione;
3. di prevedere che la condizione di cui al precedente punto 2 debba perfezionarsi entro e non oltre il termine massimo previsto per l'esecuzione del progetto di riparto, con la conseguenza che, decorso inutilmente tale termine, la proposta di accordo paraconcordatario si deve considerare rifiutata;
4. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali affinché provveda ai successivi adempimenti connessi all'accordo paraconcordatario di cui ai precedenti punti e a operare i recuperi amministrativi nei confronti di A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a., se del caso, con le modalità previste nella procedura di *Concordato preventivo con continuità aziendale* omologato;
5. di trasmettere il presente provvedimento a A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. con sede legale in via dell'Artigianato 39b, 57121 Livorno;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*